



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 6 EDILIZIA – URBANISTICA - PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE

Ufficio Ispettorato Edilizio

Prat. n. 17/2019

Prot. n. 75986 del 24/09/2020

Ord. n. 380

Oggetto: Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all’Ordinanza di Demolizione n. 2 del 07/01/2020 prot. 902 - art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., art. 19 della L.R. 15/2008 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n° 46 del 19/04/2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con relazione tecnica prot. n. 73195 del 13/08/2019, redatta dal personale dell’Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 07/08/2019, dalla quale si evince che, presso il terreno sito in Via *Omissis*, distinto in catasto al Foglio *omissis* particella n. *omissis*, ricadente in “Zona Agricola” disciplinata dall’art. 10 della N.T.A. di P.R.G., così come modificato dalla L.R. 38/1999, dalla L.R. 8/2003 e s.m.i., gravato da vincolo Tutela dei Beni Paesaggistici (D.Lgs. 42/2004 – parte terza) ai sensi dell’art. 134, lett. b, apposto dall’art. 142 comma 1 lettera m del D.Lgs. medesimo, individuato dal PTPR come “*aree di interesse archeologico*”, tutelato ai sensi dell’art. 41 delle Norme di attuazione, di proprietà dei Sigg. **OMISSIS** nato a *omissis* il *omissis* e di **OMISSIS** nata a *omissis* il *omissis*, entrambi residenti a Civitavecchia in Via *Omissis*, veniva accertata la realizzazione di:

- **un cancello carrabile in parziale difformità** dalla S.C.I.A. prot. n. 9868 del 04/02/2019 e della connessa Autorizzazione Paesaggistica Semplificata rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 612 del 09/04/2019;
- **l’opera sopra descritta rientra nell’art. 3 comma 1 lettera b (interventi manutenzione straordinaria), ed è indicata al conseguente titolo abilitativo ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/01 s.m.i. (S.C.I.A.), pertanto risultando in parziale difformità al titolo edilizio abilitativo e all’Autorizzazione Paesaggistica è in violazione all’art. 37 del D.P.R. 380/2001 (rif. Art. 19 L.R. n. 15/2008) e all’art. 181 del D.Lgs. 42/2004;**

- il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 96/2 – 2019 prot. n. 75354 del 25/08/2019 ha trasmesso il Rapporto Amministrativo per adempimenti art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 19

L.R. n. 15/2008, relativo all'illecito edilizio compiuto presso la proprietà ubicata in Via *Omissis*, di proprietà dei Sigg. **OMISSIS**.....;

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha trasmesso agli interessati Sigg. *Omissis* comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. 77772 del 04/09/2019 e che non sono pervenute osservazioni in merito;
- con propria Ordinanza Dirigenziale n. 2 del 07/01/2020 prot. 902 è stata ordinata la rimozione dell'opera abusiva in premessa indicata, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi, o in alternativa versamento di €. 1.500,00 quale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 19 c. 1 della L.R. 15/2008 e dell'art. 3 del vigente regolamento sanzionatorio del Comune di Civitavecchia e alla regolarizzazione dell'illecito con accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e S.C.I.A. in Sanatoria;

CONSIDERATO che

dagli atti di questo Servizio non risulta avvenuta alcuna regolarizzazione edilizia dell'abuso sopra richiamato;

VISTO che

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 96-8 - 2020 prot. 64584 del 21/08/2020 ha trasmesso allo scrivente Servizio **Verbale di accertamento di inadempienza prot. n. 57769 del 27/07/2020** evidenziando che:

- ***L'opera edile oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 2 del 07.01.2020, non risulta essere stata rimossa;***
- l'accertamento dell'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 2 del 07/01/2020, comporta altresì, l'applicazione di una sanzione come richiamato dall'art. 37 del D.P.R. 380/2001 “...la realizzazione di interventi edilizi di cui all'art. 22 commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'incremento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro....”, tenendo conto delle disposizioni dall'art. 19 della L.R. n. 15/2008 ed in applicazione del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;

RITENUTO

di dover ingiungere al pagamento della sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dell'abuso, in forza del combinato disposto dall'art. 37 comma 1 del DPR n. 380/2001, dall'art. 19 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, quantificandola in:

Cancello carrabile in parziale difformità dalla S.C.I.A. prot. n. 9868 del 04/02/2019
“Sanzioni pecuniarie di cui all'art. 19 c. 1 della L.R. 15/2008”

€. 1.500,00

Preso atto che gli abusi sono stati realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico

ai sensi del D.L.gs. 42/2004 la sanzione prevista sarà incrementata di un importo pari a **€ 3.000,00**

COMPLESSIVAMENTE € 4.500,00

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- la Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42/2004;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio prot. 84391 del 09/10/2017;

INGIUNGE

Ai Sigg.

OMISSIS.....

- per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 380/2001, dell'art. 19 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, il **pagamento della somma di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00)** a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, **entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

Si specifica che la somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Civitavecchia presso Banca Intesa San Paolo SpA, Agenzia di Civitavecchia, Corso Centocelle n. 44, Codice IBAN n. IT 73 R 03069 39042 100000046016, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente postale n. 0050874007 intestato alla predetta Tesoreria Comunale, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della presente ordinanza ed il capitolo n. 124 sanzioni, facendo pervenire al Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio - Ufficio Ispettorato Edilizio, le relative attestazioni di avvenuto pagamento;

AVVISA

- che in caso di mancato pagamento dell'importo sopraindicato, entro i termini sopra specificati, si procederà senz'altro avviso alla riscossione coattiva ai sensi di legge;

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;

DISPONE

Pag. 3 di 4

- che il presente provvedimento venga notificato:

Ai Sigg. *OMISSIS*

- che il presente Provvedimento venga trasmesso:

1. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia
(pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it);
2. Al Servizio 2 - Servizi Finanziari, per gli adempimenti connessi e conseguenti;

RENDE NOTO

che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Sandro Stocchi

Il Dirigente

Arch. Lucio Contardi